REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 110 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dall'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 917/2004, le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere eseguite prima del 31 agosto dell'anno cui si riferiscono e i pagamenti devono essere effettuati durante l'esercizio annuale che inizia il 16 ottobre dello stesso anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. Di conseguenza, gli Stati membri non possono eseguire azioni nel settore dell'apicoltura nell'arco di tempo compreso tra il 1º settembre dell'anno del programma apicolo e il 15 ottobre dello stesso anno.
- (2) Per garantire continuità tra l'attuazione e il finanziamento di azioni nel settore dell'apicoltura, sarà necessaria una modifica di tali date, al fine di poter eseguire le azioni durante tutto l'anno.
- (3) Il finanziamento di programmi apicoli nazionali da parte dell'Unione avviene sulla base del rapporto tra patrimonio apistico e numero di alveari di ciascuno Stato membro, come definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.
- (4) A norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri hanno presentato i programmi apicoli nazionali e aggiornato il numero di al-

- veari, come disposto dall'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004. I numeri aggiornati degli alveari devono figurare nell'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.
- (6) Le modifiche di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. Ogni anno del programma apicolo («anno apicolo») ha una durata di 12 mesi consecutivi che iniziano il 1º settembre e terminano il 31 agosto.
 - 3. Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascun anno apicolo sono eseguite integralmente entro la fine dell'anno apicolo interessato.
 - I pagamenti relativi alle azioni eseguite durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.»;
- 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'anno apicolo 2014 che ha inizio il $1^{\rm o}$ settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro	Patrimonio apistico Numero di alveari
BE	107 800
BG	526 014
CZ	540 705
DK	150 000
DE	711 299
EE	41 400
IE	15 710
EL	1 584 206
ES	2 459 292
FR	1 636 000
HR	491 481
IT	1 316 774
CY	44 953
LV	83 801
LT	144 969
LU	7 804
HU	1 088 590
MT	3 142
NL	80 000
AT	376 485
PL	1 280 693
PT	566 793
RO	1 550 000
SI	167 000
SK	254 859
FI	50 000
SE	150 000
UK	274 000
UE 28	15 704 270»